

COMUNE DI
SANTA LUCIA DI SERINO
(Provincia di Avellino)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO E LA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’
COMUNALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 24/05/2012

INDICE

Titolo I – Principi e disposizioni generali di riferimento - Capo I – Principi

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto e finalità

Art. 3 – Classificazione degli impianti sportivi comunali

Art. 4 – Forme di gestione degli impianti sportivi

Art. 5 – Attività di gestione degli impianti e concessione in uso di spazi
nell'ambito degli stessi

Art. 6 – Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi

Art. 7 – Attività sportive realizzate negli impianti ed uso pubblico sociale degli
Stessi

Titolo II – Disposizioni per la disciplina dell'affidamento e della gestione degli impianti sportivi comunali.

Capo I – Disposizioni per la disciplina delle procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 8 – Affidamento in gestione di impianti

Art. 9 – Procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a
soggetti terzi

Art. 10 – Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento in gestione
degli impianti sportivi comunali

Art. 11 – Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi

Art. 12 – Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

Art. 13 – Rendicontazione dell'attività di gestione all'Amministrazione

Art. 14 – Attività economiche collaterali

Capo II – Disciplina dei rapporti tra Amministrazione e soggetto gestore

Art. 15 – Convenzione tra Amministrazione e soggetto gestore

Art. 16 – Determinazione delle tariffe

Art. 17 - Modalità di pagamento

Art. 18 - Polizza Assicurativa

Art. 18 – Elementi particolari del rapporto convenzionale inerenti eventuali migliorie strutturali e/o investimenti realizzabili dal soggetto cui è stata affidata la gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 19 – Durata, rinnovo, proroga dell'affidamento in gestione degli impianti Sportivi

Art. 20 – Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione

Art. 21 – Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi

Art. 22 – Disposizioni transitorie e di rinvio

Art. 23 – Entrata in vigore

Titolo I – Principi e disposizioni generali di riferimento

Capo I - Principi

Art.1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "Amministrazione", il Comune di Santa Lucia di Serino;
- b) per "Impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive di proprietà comunale ancorché destinate alle istituzioni scolastiche;
- c) per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per "gestione dell'impianto sportivo", l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva;
- e) per "affidamento in gestione", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- f) per "concessione in uso" il provvedimento con il quale il gestore autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) per "tariffe", le somme, determinate dal gestore in accordo con l'Amministrazione comunale, che l'utilizzatore deve versare in caso di utilizzo di un impianto.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale .
2. Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti sportivi, qualora esistenti, di rilevanza economica, per i quali l'affidamento della gestione è regolato dall'art. 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
3. Per rilevanza economica degli impianti sportivi si intende la "capacità di remunerare il capitale investito e produrre reddito agendo in normali condizioni di mercato e in assenza di sostegno economico dell'ente pubblico proprietario".
4. La gestione degli impianti sportivi comunali è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di promozione e sviluppo della pratica sportiva.
5. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
 - b) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio che da anni opera nel settore sportivo senza finalità di lucro;
 - c) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori degli impianti;

d) salvaguardare il patrimonio degli impianti sportivi .

Art. 3

Classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Alla data di adozione del presente regolamento, gli impianti sportivi comunali oggetto del presente regolamento presenti sul territorio, nel rispetto delle specifiche caratteristiche, sono classificati in :

a) impianti sportivi con rilevanza d'uso pubblico sociale riferibili al territorio comunale, dotati di complessità strutturale e gestionale, anche in relazione alle diversificate attività sportive che vi si possono praticare destinati ad accogliere manifestazioni ed attività sportiva agonistica e non agonistica.

b) impianti di base di scarsa complessità strutturale e gestionale, con rilevanza d'uso pubblico sociale correlata alla libera fruizione nel contesto territoriale in cui si trovano.

c) palestre annessi alle scuole del territorio, soggette a particolari modalità di utilizzo.

2. L'individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma 1 è stabilita nell'allegato A) e può essere rivista periodicamente con provvedimento dalla Giunta Comunale.

3. Gli impianti di interesse comunale di cui alla lettera a) sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze di promozione della pratica sportiva agonistica e non agonistica, organizzata e non, e all'ospitalità di manifestazioni sociali, ricreative e culturali di interesse locale.

4. Gli impianti di base di cui alla lettera b) sono a servizio della libera fruizione da parte della collettività per rispondere alle spontanee necessità di pratica sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative principalmente connesse alla loro collocazione territoriale.

5. Le palestre di cui alla lettera c) sono destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza. Nelle fasce orarie extrascolastiche possono essere concesse in uso per la pratica sportiva della collettività.

6. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

Art. 4

Forme di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi del Comune di Santa Lucia di Serino, così come sopra individuati, possono essere gestiti nelle seguenti forme:

a) dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;

b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, e cooperative senza scopo di lucro che abbiano un significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Tali Società vengono individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o direttamente, qualora ne ricorrano i presupposti, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dalla normativa applicabile;

c) dall'Amministrazione mediante convenzioni fra enti locali, società a capitale interamente pubblico o aziende speciali, anche consortili da loro costituite o da associazioni, fondazioni e istituzioni da loro costituite e partecipate, tra gli altri, dai soggetti di cui alla precedente lettera b);

d) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale;

2. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato quale gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe per l'uso degli impianti, preventivamente approvate dall'Amministrazione, ed eventualmente un contributo dell'Amministrazione a sostegno della gestione.

Art.5

Attività di gestione degli impianti e concessione in uso di spazi nell'ambito degli stessi

1. Al soggetto gestore spettano le attività relative alla programmazione complessiva dell'utilizzo di ogni impianto sportivo, comprese la definizione e l'assegnazione degli spazi in uso ai soggetti fruitori, comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla convenzione per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi.

2. L'utilizzo degli impianti sportivi, ad eccezione di quelli classificati al punto b) dell'art.3, da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti, è consentito dal gestore mediante concessioni in uso sulla base di una programmazione complessiva di ogni struttura. Le concessioni in uso dovranno indicare le norme comportamentali per l'utilizzo degli impianti.

3. E' a carico del gestore la responsabilità dell'integrità della struttura e delle attrezzature concesse in uso fatta salvo la possibilità di rivalsa sugli utilizzatori.

4. Al soggetto gestore spettano tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata, le quali saranno riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.

5. L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio. Nelle more delle modificazioni ed adeguamenti degli impianti relativi alle utenze di cui sopra per ottenerne la completa autonomia o verificandosi una eccessiva onerosità delle operazioni a tal fine necessarie, verrà convenuta, su perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale, la suddivisione delle spese tra i diversi utenti. Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

6. Le opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Il Concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del Concessionario.

7. Gli impianti sportivi vengono consegnati successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Art. 6

Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, fatte salve le altre modalità indicate nell'art. 4 del presente regolamento, è riservato in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali, a cooperative senza scopo di lucro in possesso dei requisiti indicati dal successivo art. 10.
2. Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

Art. 7

Attività sportive realizzate negli impianti ed uso pubblico sociale degli stessi

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi anche associativi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse, in base al principio del pluralismo.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) quali attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, lo sport di base, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) quali attività sportive di interesse pubblico: le attività agonistiche riferite ai campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva.
4. Le attività di cui al precedente comma 3, lett a) rendono effettivo l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi.
5. Le attività di cui al precedente comma 3, lett b) consentono l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi in quanto forme di promozione dello sport.

Titolo II - Disposizioni per la disciplina dell'affidamento e della gestione degli impianti sportivi comunali

Capo I - Disposizioni per la disciplina delle procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 8

Affidamento in gestione di impianti

1. L'individuazione dei soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi avviene con procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. Il Comune affida la gestione degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:
 - Società e Associazioni Sportive, Enti di promozione sportiva con priorità a quelli aventi sede nel Comune di Santa Lucia di Serino,
 - Associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite e/o cooperative senza fini di lucro;
 - Unioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;
 - Soggetti sportivi e non sportivi aventi finalità di promozione sportiva.
3. L'affidamento della gestione in via diretta di cui al precedente comma 2 avviene previa presentazione e valutazione di un "progetto di gestione degli impianti sportivi" nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6 , 7, 9, 10 e 11 del presente regolamento.
4. Nei casi non ricompresi nel precedente comma 2, l'affidamento della gestione avviene attraverso una procedura di selezione tramite apposito bando nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6 ,7, 9 10 e 11 del presente regolamento.

Art. 9

Procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a soggetti terzi

1. Il Responsabile del Servizio competente provvede all'approvazione di un apposito bando di selezione da rendere noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Amministrazione;
2. Nel bando di selezione sono specificati modalità e termini entro i quali società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali interessate e cooperative senza scopo di lucro devono presentare le proposte di gestione nonché i criteri di valutazione adottati ed il punteggio massimo attribuito per ciascuno di essi;
3. Nel bando di selezione sono indicati altresì: la durata dell'affidamento in gestione, che non può superare il limite massimo di quattro anni, le condizioni per la possibilità di proroga, l'eventuale contributo economico concedibile a sostegno della gestione, nonché i reciproci diritti ed obblighi delle parti;
4. La valutazione dei progetti è effettuata dal Responsabile del Servizio competente.
5. Il Responsabile del Servizio competente valuta le proposte dei partecipanti alla procedura di affidamento chiedendo la presentazione di offerte che esplicitino:
 - a) un "Piano gestionale di utilizzo dell'impianto" che stabilisce: attività sportive, tipologie di utenza, orari d'uso degli impianti e un "Piano di conduzione tecnica" che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e guardiania, le attività concernenti il funzionamento tecnologico degli impianti (quadro organizzativo e gestionale);
 - b) un piano economico, comprensivo delle entrate e delle uscite preventivabili (quadro di budget);
 - c) una proposta di tariffe per l'utilizzo delle strutture e l'eventuale ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3.

Art. 10

Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

1. I soggetti che intendono partecipare alle procedure per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, previste dagli art. 8 e 9 devono indicare :

a) nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;

b) quale forma possono assumere rispetto a quanto previsto all'art. 90, comma 17 Legge 289 del 2002:

· associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

· associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361;

· società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

c) di aver ottenuto il riconoscimento del CONI ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136 o essere iscritte nei Registri delle associazioni di cui all'art. 4 Legge regionale 9 dicembre 2002 n. 34;

d) di avere un significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune di Santa Lucia di Serino nelle proprie attività;

2. Nel bando sono indicati ulteriori requisiti finalizzati ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di affidamento. L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

a) per la capacità a contrarre: del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;

b) per la solidità della situazione economica: di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;

c) per la capacità tecnica: delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;

d) per l'affidabilità organizzativa: dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.

Art 11.

Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi

1. L'Amministrazione affida la gestione degli impianti sportivi comunali, ai soggetti di cui all'art. 6 tenendo conto dei seguenti criteri generali:

a) ottimizzazione della gestione degli impianti sportivi, anche in chiave di miglioramento del rapporto tra funzione tipica ed uso pubblico sociale con particolare attenzione per:

i. il temperamento delle esigenze dei vari soggetti fruitori;

ii. la compatibilità, numero e tipologia delle attività sportive praticabili nell'impianto da affidare in gestione;

- iii. l'organizzazione di attività a favore dei ragazzi e dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - b) qualificazione professionale degli operatori sportivi;
 - c) miglioramento funzionale degli impianti anche mediante investimenti specifici ed ottimizzazione delle attività manutentive;
 - d) potenzialità e compatibilità con le attività tipiche (sportive e complementari) delle attività ulteriori, anche ricreative e sociali, realizzabili dall'affidatario presso l'impianto;
 - e) razionalizzazione del budget funzionale alla gestione dell'impianto, con attenzione per le capacità di riduzione dei costi fissi e delle quote partecipative, anche in funzione della stabilizzazione delle tariffe;
2. Ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nel precedente comma possono essere definiti in relazione a particolari caratteristiche tecniche degli impianti o delle attività sportive da praticarsi.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a rendicontare annualmente all'Amministrazione l'attività gestionale svolta secondo quanto stabilito dal successivo articolo 13.

Art.12

Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentono il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:
- a) Procedure di finanza di progetto (project financing);
 - b) Procedure di concessione di costruzione e gestione;
 - c) Altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.
2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentono ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

Art.13

Rendicontazione dell'attività di gestione all'Amministrazione

1. Il soggetto gestore fornisce annualmente all'Amministrazione apposita relazione di rendiconto dell'attività svolta dalla quale risultino almeno i seguenti elementi:
- a) con riferimento allo svolgimento delle attività negli impianti:
 - numero e tipologia delle attività svolte (sportive, complementari, sociali e culturali);
 - numero e tipologia degli accessi/utilizzatori degli impianti;
 - b) con riferimento alla conduzione tecnica e gestionale:
 - orari e periodi d'utilizzo degli impianti;
 - attività di manutenzione, custodia e guardiania degli impianti sportivi;
 - approvvigionamento di beni, servizi e attrezzature;
 - c) con riferimento alla gestione economica:
 - risultato della gestione, andamento e tipologia dei costi, andamento e tipologia dei ricavi.
2. Il soggetto gestore deve fornire ogni altra informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione ai fini della rendicontazione delle attività.

Art. 14
Attività economiche collaterali

1. All'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo;
 - a) Il diritto esclusivo di pubblicità;
 - b) Esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
 - c) L'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
 - d) L'esercizio di vendita di articoli sportivi;
2. Ogni onere e ogni provento sono a carico e a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Capo II -Disciplina dei rapporti tra Amministrazione e soggetto gestore

Art. 15
Convenzione tra Amministrazione e soggetto gestore

1. Il rapporto tra l'Amministrazione e il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui all'art. 8 e all'art. 9 è regolato da apposita convenzione.
2. La convenzione, oltre a prevedere tutti gli elementi normalmente previsti dai contratti, individua le obbligazioni a carico del soggetto affidatario che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi e stabilisce le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e con particolare riferimento a:
 - a) la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati e modalità di assicurazione dell'uso pubblico sociale e di promozione sportiva;
 - b) la funzionalità, la salvaguardia e l'ottimizzazione dell'uso degli impianti;
 - c) il contenimento e la differenziazione tariffaria;
 - d) le modalità di regolazione dei rapporti tra soggetto affidatario quale gestore dell'impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante concessione in uso;
 - e) il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli impianti.
3. La convenzione è strutturata in modo tale da poter consentire controlli e verifiche sulla gestione degli impianti affidati in base a quanto previsto dal successivo art.17.

Art. 16
Determinazione delle tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi Comunali è dovuto da parte degli utenti il pagamento di apposite tariffe, determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale in accordo con l'affidatario ed aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale con l'approvazione del Bilancio preventivo.
2. Le tariffe possono essere:
 - Orarie (per sport di squadra e singoli);
 - A prestazione (svolgimento di gare)
3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto utilizzato e alle tipologie di utilizzo.

4. L'uso degli impianti sportivi è concesso a titolo gratuito ai ragazzi/e delle scuole dell'obbligo del comprensorio territoriale, senza orario compatibilmente con la gestione e a tutti i residenti nel territorio comunale mediante l'applicazione di tariffe ridotte.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti Sportivi per attività e manifestazioni sociali, culturali e celebrative organizzate dalla stessa e quali zone di ammassamento in caso di calamità naturale secondo quanto previsto dal Piano di Protezione Civile;
6. In caso di affidamento ad imprenditori privati deve essere garantito l'uso dell'impianto a titolo gratuito da parte delle Associazioni Sportive presenti sul territorio, secondo modalità da determinare nell'atto di convenzione.

Art. 17

Modalità di pagamento

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.
2. Per gli impianti sportivi dati in affidamento con gara, la tariffa per l'uso è pagata al gestore, negli altri casi al Comune;
3. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura o ricevuta dal gestore.
4. Nel caso di impianti gestiti direttamente o affidati direttamente, il pagamento della tariffa da parte di terzi utilizzatori dovrà essere effettuato tramite bollettino di c/c postale intestato al Servizio di tesoreria del Comune. Il mancato pagamento delle tariffe è causa di revoca immediata dell'affidamento.

Art. 18

Polizza assicurativa

1. Il gestore è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture, che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, tutte le persone che hanno accesso all'impianto.
2. Detta polizza, da concordare per la struttura ed i suoi valori con il responsabile del Servizio del Comune, sarà riconosciuta idonea ed accettata prima della stipula della convenzione.
3. In caso di affidamento a terzi, l'Amministrazione Comunale non risponderà dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti sportivi.

Art. 19

Elementi particolari del rapporto convenzionale inerenti eventuali migliorie strutturali e/o investimenti realizzabili dal soggetto cui sia stata affidata la gestione di impianti sportivi comunali

1. La convenzione tra Amministrazione e soggetto gestore può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:
 - a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario;
 - b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori;
 - c) la realizzazione di investimenti per l'acquisto di strumentazioni e impianti tecnologici connessi all'impianto.

2. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione e realizzati in conformità alla normativa vigente.

Art. 20

Durata, rinnovo, proroga dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi

1. L'affidamento in gestione di impianti sportivi è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività praticate, all'ottimizzazione gestionale, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale degli impianti stessi.
2. L'Amministrazione determina la durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione. La durata comunque non può superare il periodo massimo quattro anni.
3. La prospettiva pluriennale di durata superiore ai quattro anni, è configurabile quando l'Amministrazione intenda affidare al gestore attività consistenti, con proiezione su più annualità e comportante eventuali investimenti correlati.
4. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, per un periodo massimo di un (1) anno per la razionalizzazione della gestione delle attività o per lo svolgimento delle procedure di individuazione e/o selezione di un nuovo affidatario;
5. E' vietato il tacito rinnovo.

Art. 21

Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione

1. L'Amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.
2. La definizione delle metodologie e degli strumenti è precisata nelle convenzioni stipulate dall'Amministrazione con i soggetti gestori.
3. Le metodologie di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi si fondano in ogni caso sull'individuazione di elementi-chiave, misurati mediante indicatori e parametri quantitativi, qualitativi, di frequenza o temporali, riferibili: a. alle interazioni organizzative esplicitate; b. al quadro delle prestazioni complessive; c. a livelli qualitativi definiti nella convenzione; d. all'evoluzione dei profili economici dei servizi affidati.
4. Le convenzioni possono prevedere anche metodi di verifica della qualità percepita dagli utenti, nonché soluzioni sperimentali per la rilevazione dell'impatto effettivo delle prestazioni sul contesto socio-economico interessato.
5. L'Amministrazione può stabilire ulteriori indirizzi specifici per la definizione dei processi di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

Art. 22

Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi può essere oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione, in collaborazione con il soggetto gestore, per la rilevazione dell'impatto della stessa sul contesto sociale ed economico di riferimento.
2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie di analisi di cui al precedente comma 1 sono indicate nelle convenzioni di gestione o nei contratti di servizio.
3. I risultati dell'analisi realizzata in base a quanto previsto dai precedenti commi sono composti ed elaborati dall'Amministrazione in un quadro organico, che permetta di prendere in esame il bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi.
4. Il soggetto gestore deve fornire all'Amministrazione i dati e le informazioni utili alla realizzazione del bilancio sociale.

Art. 23

Disposizioni transitorie e di rinvio

1. Le convenzioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento sono prorogabili per un periodo massimo di un anno dalla loro scadenza per consentire l'ottimale applicazione delle nuove disposizioni e per garantire continuità operativa alla gestione degli impianti sportivi.
2. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO

Elenco impianti sportivi comunali

- 1) Palestra Scuola Elementare San Giuseppe Moscati**
- 2) Campo di calcetto via San Rocco**
- 3) Attrezzatura Sportiva 1^ traversa Via Toppolo**